

Delibera n. 20/2007/par - Parere in materia di rimborso delle spese legali sostenute in un giudizio penale da un amministratore comunale

Deliberazione n. 20/pareri/2007



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere (relatore)
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni	Referendario

nell'adunanza dell'8 maggio 2007;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 2779 del 26 marzo 2007, con la quale il Sindaco del Comune di Spirano (BG) ha chiesto un parere in ordine al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A, del d.lgs. 267/2000, di un debito derivante da spese legali sostenute per assistere in giudizio un Sindaco che, nell'esercizio del proprio mandato, ha subito un procedimento penale ed è stato assolto con formula piena a seguito di sentenza esecutiva avente autorità di cosa

giudicata;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/ 2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti nell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 6/pareri/2007 del 13 aprile 2007, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del Sindaco del Comune di Spirano (BG);

Udito il relatore, consigliere Antonio Caruso;

CONSIDERATO

La richiesta di parere in trattazione è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha avuto modo di precisare che "non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale".

La Sezione ha inoltre precisato che:

- a. a. la richiesta dei Comuni deve essere sottoscritta dal Sindaco poiché "esclusivamente i rappresentanti degli enti possono ritenersi abilitati a promuovere l'attività consultiva della Corte, quali massimi responsabili dell'amministrazione";
- b. b. le richieste devono "evitare commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte";
- c. c. "non potranno perciò essere richiesti pareri su questioni che non abbiano carattere generale";
- d. d. "non potranno altresì essere richiesti pareri riguardanti giudizi civili, amministrativi o penali in corso".

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Spirano, deve essere accolta.

Sotto il profilo oggettivo l'ammissibilità della richiesta in parola è attestata dal fatto che essa concerne le modalità d'impegno e di pagamento di spese di particolare natura, i cui presupposti di legittimità vanno anche adeguatamente definiti.

Va innanzitutto precisato che presupposto per il rimborso delle spese legali sostenute in un giudizio penale da un amministratore comunale è, oltre all'assoluzione con formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", la stretta inerenza dell'imputazione penale, per la quale vi è stato il rinvio a giudizio, all'esercizio delle funzioni di amministratore, avvenuta attraverso lo svolgimento di un'attività lecita e non in contrasto con gli interessi dell'Ente (motivo per il quale non sembra sufficiente un'assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato", ben potendo detto fatto costituire illecito di altra natura).

Ciò precisato, non sembra che il rimborso delle spese legali in una tale circostanza possa costituire debito fuori bilancio. Infatti la causa giuridica del rimborso è data da una sequenza di atti costituita dall'assoluzione con formula ampia del richiedente, dalla sua richiesta di rimborso debitamente quantificata e documentalmente giustificata, da una valutazione positiva della sussistenza delle condizioni per il rimborso da parte dell'Ente, sequenza di atti che si conclude e viene esternata con una delibera alla quale accede l'impegno contabile a valere sull'esercizio finanziario nel quale la delibera viene emanata. Si tratta, perciò, di una spesa da far gravare sulla competenza dell'esercizio finanziario.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Antonio Caruso)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il

30 maggio 2007

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)